

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3

"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)".

Art. 1

(Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)

1. L' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all' articolo 62 dello Statuto e della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali).

2. L'I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell' articolo 60 dello Statuto della Regione. ”.

Art. 2

(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 2 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. L'I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche.

2. L' I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli Enti locali per quanto attiene la partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, di cui all' articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali).

3. L'I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel settore della ricerca per l' adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 3

(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 3 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Sono compiti istituzionali dell'I.R.E.S Piemonte, in particolare:

a) la redazione della relazione annuale sull' andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;

b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;

c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull' economia regionale;

d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all' attuazione del piano regionale di sviluppo;

e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l' analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;

f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;

g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;

h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;

i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) sono trasferite all'Istituto.

2. Ferma restando l'attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del Consiglio regionale, l'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto. ”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3bis nella l.r. 43/1991)

1. Dopo l' articolo 3 della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

1. L'I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, svolge:

a) ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;

b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.

2. L'I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui alla lettera a) del comma 1, promuove anche azioni informative sulla propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 35, punto 2, della Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), le convenzioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1 lettera a), possono prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.

4. In deroga a quanto previsto dall' art. 37 della l.r. 8/1984 , l'I.R.E.S. e' esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette. ”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3ter nella della l.r. 43/1991)

1. Dopo l' articolo 3bis della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter

1. L'IRES Piemonte, ai fini di cui all'articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, nonchè degli ulteriori compiti dei cui all'articolo 3 bis, organizza le proprie attività predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali.

2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di ricerca nell'anno di riferimento.

3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da raggiungere nel triennio.

4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del Consiglio regionale. A tal fine , il Presidente del Consiglio regionale invia all'I.R.E.S. Piemonte, tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo considerato dai programmi pluriennali.

5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'IRES ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro scadenza.

6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto. ”.

Art. 6

(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 8 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all'articolo 3 ter, comma 5, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal Capo IV;

c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;

d) nomina il direttore;

e) nomina i componenti del Comitato scientifico;

f) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;

g) adotta, ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 . (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) i provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale;

h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;

i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del direttore;

j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;

l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. ”.

Art. 7

(Modifica dell' articolo 9 della l.r.43/1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 43/91 le parole “ dall'art. 24 dello Statuto ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall'articolo 37 dello Statuto “.

Art. 8

(Modifica dell' articolo 10 della l.r.43/1991)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 43/91 è sostituito dal seguente:

“2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio e' richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). ”.

Art. 9

(Modifica dell' articolo 11 della l.r.43/1991)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 43/91 è sostituita dalla seguente:

“b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso; ”.

Art. 10

(Modifica dell' articolo 13 della l.r.43/1991)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 43/91 è sostituito dal seguente:

“3. I rapporti tra il Direttore e l'Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale). ”.

Art. 11

(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 14 della l.r. 43/91 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g) il Consiglio di amministrazione definisce la struttura organizzativa dell'Istituto. ”.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 21 della .r. 43/1991)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 43/91 è sostituito dal seguente:

“3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. ”.

Art. 13

(Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 26 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l), all'emanazione di un regolamento dell'Istituto che disciplina:

a) l'azione amministrativa e la gestione contabile;

b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca, di cui all'art.3 ter;

c) le modalità e i criteri di affidamento dell'incarico di direttore;

d) le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21 di questa legge.

2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 49 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 . (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulle attività svolte dall'Istituto corredata dai relativi costi. ”.

Art. 14

(Sostituzione dell' articolo 27 della l.r. 43/1991)

1. L' articolo 27 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:

“Art 27

1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi annuali e pluriennali di ricerca di cui all'articolo 3 ter, il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dal ricevimento:

a) il regolamento dell'Istituto, e le sue eventuali modificazioni;

b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico.

2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite. ”.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Gli attuali componenti degli Organi statuari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.

2. Sino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), risulta confermata la pianta organica dell'Istituto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S. Piemonte adegua gli strumenti normativi e di organizzazione dell'Istituto.

4. L'articolo 3 ter si applica a partire dal periodo di programmazione annuale successivo a quello considerato dall'ultimo programma approvato, dal momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 e gli articoli 15, 16, 18, 31 della l.r. 43/91 sono abrogati.

Art. 17

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge, ai sensi dell' art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.